



Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti la promozione di progetti d'innovazione **(Disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione)**

del 2 settembre 2022

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016¹ (Legge su Innosuisse; LASPI),

e l'articolo 7 capoverso 4, l'articolo 9 capoverso 4, l'articolo 10 capoversi 2 e 4, l'articolo 13 capoverso 4, l'articolo 16 capoverso 2, l'articolo 19 capoverso 4, l'articolo 20 capoverso 4 e l'articolo 25 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse del 4 luglio 2022²,

stabilisce:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la promozione di progetti d'innovazione:

- a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- b. le condizioni per modifiche sostanziali e minime al progetto;
- c. le procedure;
- d. i compiti del servizio incaricato di gestire i sussidi ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse³;
- e. i costi computabili;
- f. la durata massima dei progetti senza partner attuatore e dei progetti d'innovazione di giovani imprese;
- g. l'aliquota massima del sussidio per i progetti d'innovazione di giovani imprese e di piccole e medie imprese;
- h. l'importo massimo del sussidio per i progetti d'innovazione di piccole e medie imprese.

Capitolo 2: Disposizioni comuni per i sussidi ai progetti d'innovazione ai sensi dei capitoli 3 – 6

Art. 2 Forma e contenuto della domanda

¹ Per i progetti d'innovazione a cui partecipano diversi partner, la domanda deve essere presentata a Innosuisse da un partner coordinatore individuato dai partner del progetto a nome e in rappresentanza di tutti i partner del progetto. Per i progetti d'innovazione nazionali, tale partner coordinatore è il servizio incaricato di gestire i sussidi ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁴.

² La domanda deve essere presentata per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione da Innosuisse. Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto ai sussidi e del loro importo.

³ La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese. La lingua in cui è presentata la domanda è considerata la lingua del procedimento. In casi motivati, Innosuisse può prevedere una modifica della lingua del procedimento, di propria iniziativa o dietro richiesta.

¹ RS 420.2
² RS 420.231
³ RS 420.231
⁴ RS 420.231

⁴ Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento. Fanno eccezione le domande seguenti, che di norma possono essere presentate soltanto nell'ambito di bandi di concorso entro i termini ivi indicati:

- a. domande nell'ambito di programmi tematici;
- b. domande nell'ambito dell'iniziativa Flagship;
- c. domande di sussidi per progetti d'innovazione di piccole e medie imprese;
- d. domande di sussidi per progetti d'innovazione internazionali, nei limiti in cui siano previsti bandi di concorso per il programma di promozione in questione.

⁵ Per i bandi di concorso di cui al capoverso 4, Innosuisse può prevedere che le domande possano essere presentate soltanto previa presentazione di uno schema di progetto. Vanno tassativamente rispettati i termini stabiliti nel bando per la presentazione degli schemi di progetto.

⁶ Ai richiedenti può essere richiesto, oltre alla domanda scritta, di illustrare oralmente il proprio progetto davanti a una giuria conformemente alle disposizioni fornite da Innosuisse.

Art. 3 Valutazione della domanda e decisione di Innosuisse

¹ Se dall'esame di una domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una valutazione materiale non risultano adempiute, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile.

² Gli schemi di progetto ai sensi dell'articolo 2 capoverso 5 vengono sottoposti a una sommaria verifica formale e materiale. In base al risultato della verifica sommaria, Innosuisse comunica per iscritto ai richiedenti se la presentazione di una domanda è raccomandata o meno. I richiedenti non sono vincolati dalla raccomandazione.

³ Le domande per le quali le condizioni di entrata nel merito per una valutazione materiale risultano adempiute vengono giudicate da Innosuisse sulla base delle condizioni di cui all'articolo 19 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre 2012⁵ (LPRI) e delle condizioni in materia dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁶; Innosuisse quantifica il proprio giudizio mediante l'assegnazione di punti.

⁴ Vengono accolte le domande che:

- a. sono giudicate degne di promozione e possono essere sostenute nel quadro del budget disponibile; qualora le domande degne di promozione eccedano i fondi disponibili, vengono accolte le domande migliori; e
- b. per i progetti internazionali, vengono accolte anche dalle organizzazioni o dagli organismi di promozione esteri coinvolti.

⁵ Innosuisse respinge le domande non approvate emanando una decisione impugnabile.

⁶ Innosuisse può respingere le domande di sussidi per progetti d'innovazione di giovani imprese dopo la valutazione scritta oppure dopo una presentazione orale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 6. Essa informa i richiedenti che vengono ammessi a una presentazione orale.

⁷ Innosuisse può respingere le domande di sussidi per progetti d'innovazione di piccole e medie imprese dopo la valutazione della domanda sintetica ai sensi dell'articolo 26, dopo la valutazione della domanda completa ai sensi dell'articolo 26 oppure dopo una presentazione orale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 6. Essa informa i richiedenti che vengono ammessi alla presentazione di una domanda completa o a una presentazione orale.

⁸ Per i progetti con più di un partner, le decisioni ai sensi dei capoversi 1 e 5 vengono comunicate a un partner coordinatore individuato da tutti i partner del progetto in rappresentanza di tutti i richiedenti. Per i progetti d'innovazione nazionali, tale partner coordinatore è il servizio incaricato di gestire i sussidi ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse.

Art. 4 Contratto di sovvenzione e inizio dell'attuazione

¹ Se accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, Innosuisse stipula con i richiedenti un contratto di sovvenzione. Per i progetti nazionali con più di un partner, il servizio incaricato di gestire i sussidi ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁷ assicura la firma giuridicamente valida del contratto in rappresentanza di tutti i partner del progetto.

² Innosuisse informa i futuri partner contrattuali in merito a eventuali preparativi da svolgere prima della stipula del contratto di sovvenzione. A tal fine, essa impone loro un termine pari a un massimo di tre mesi. In casi motivati, il termine può essere prolungato in misura adeguata. Qualora i preparativi non vengano svolti tempestivamente, il contratto di sovvenzione non viene stipulato.

³ Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare:

- a. l'oggetto della promozione del progetto;
- b. l'ammontare previsto del sussidio, composto da costi per il personale, costi materiali e un eventuale sussidio overhead;
- c. le condizioni, l'importo e i termini per i pagamenti parziali;
- d. l'esecuzione del progetto (ev. con definizione di traguardi intermedi) e la sua durata;
- e. i resoconti da presentare a Innosuisse;
- f. la partecipazione al progetto di eventuali partner attuatori;
- g. eventuali ulteriori condizioni e vincoli;
- h. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti;

⁵ RS 420.1

⁶ RS 420.231

⁷ RS 420.231

i. la conclusione del rapporto contrattuale.

⁴ L'attuazione del progetto può essere avviata al più presto con l'entrata in vigore del contratto e deve iniziare al più tardi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore. In casi motivati e con l'autorizzazione di Innosuisse, l'inizio può essere posticipato.

Art. 5 Erogazione di sussidi

¹ Per i progetti nazionali con più di un partner, i sussidi vengono pagati unicamente al servizio incaricato di gestire i sussidi ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁸, per gli altri progetti ai beneficiari o alle beneficiarie del sussidio indicati nel contratto di sovvenzione.

² Di norma, i sussidi vengono versati a rate, tenendo presente che prima di stabilire l'importo definitivo viene erogato non oltre l'80 per cento dell'ammontare massimo del sussidio.

Art. 6 Modifiche al progetto

¹ È possibile apportare modifiche sostanziali al progetto solo previo consenso da parte di Innosuisse. Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a modifiche sostanziali apportate senza il suo consenso, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempiute.

² Sono considerate modifiche sostanziali al progetto le modifiche al progetto che possono alterare la valutazione iniziale poiché interessano le condizioni determinanti, segnatamente:

- a. variazioni dei partner del progetto nonché ingressi di partner del progetto in gruppi aziendali;
- b. variazioni che modificano in misura più che minima gli obiettivi del progetto, la sua pianificazione o la struttura dei costi;
- c. prolungamenti della durata del progetto per un totale complessivo maggiore della metà della durata del progetto stabilita nel contratto di sovvenzione;
- d. ulteriori variazioni come modifiche salariali, modifiche del personale o aumenti dei prezzi che ammontano a oltre il 10 per cento del sussidio stabilito nel contratto di sovvenzione di Innosuisse per il rimborso dei costi diretti per il progetto.

³ Sono considerate modifiche minime al progetto ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera b dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁹ le variazioni che non sono sostanziali ai sensi del capoverso 2.

Art. 7 Costi supplementari

¹ I costi supplementari del progetto ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁰ dovuti a modifiche minime al progetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 devono essere illustrati nell'ambito dei rapporti finali e possono essere rimborsati con il conteggio finale.

² Per i progetti d'innovazione nazionali e internazionali, per i progetti d'innovazione senza partner attuatori e per i progetti d'innovazione di piccole e medie imprese, Innosuisse può autorizzare costi supplementari non rientranti nel capoverso 1 dietro presentazione di una domanda supplementare qualora vengano sostenuti in virtù di modifiche autorizzate al progetto oppure siano imprevedibili e non imputabili ai partner del progetto. Il contratto di sovvenzione viene modificato di conseguenza.

Art. 8 Rapporti intermedi e verifica dello stato di avanzamento del progetto

¹ I beneficiari e le beneficiarie del sussidio informano Innosuisse in merito all'andamento del progetto secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia.

² Per i progetti con più di un partner, i rapporti vengono presentati da un partner coordinatore individuato dai partner del progetto. Esso garantisce il necessario coordinamento con gli altri partner del progetto. Per i progetti d'innovazione nazionali, tale partner coordinatore è il servizio incaricato di gestire i sussidi ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹¹.

³ Innosuisse può prevedere valutazioni periodiche dello stato di avanzamento del progetto e del raggiungimento di traguardi intermedi. Innosuisse può porre fine al rapporto di sovvenzione qualora risulti con probabilità sufficiente che gli obiettivi del progetto non possono essere raggiunti. Per i progetti internazionali, il rapporto di sovvenzione viene interrotto d'accordo con le organizzazioni o gli organismi di promozione esteri coinvolti.

Art. 9 Presentazione dei rapporti finali e pagamento finale

¹ Entro e non oltre un mese dalla conclusione del progetto, va presentato a Innosuisse, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia, un rapporto finale finanziario e uno di tipo contenutistico.

² Per i progetti internazionali con più di un partner svizzero, il rapporto finale di tipo contenutistico deve essere presentato da un partner coordinatore indicato dai partner del progetto e il rapporto finale finanziario da ciascun partner singolarmente. Per il resto, la competenza per la presentazione dei rapporti è disciplinata all'articolo 8 capoverso 2.

³ Innosuisse esamina i rapporti e, in virtù di tale controllo, stabilisce il sussidio definitivo e l'importo del versamento finale oppure, in caso di sussidi già erogati che superano l'importo definitivo, dispone la restituzione. I beneficiari o le beneficiarie del sussidio devono informare Innosuisse entro 30 giorni se non sono d'accordo con il sussidio definito. Ove sia presente un servizio incaricato di gestire i sussidi, la comunicazione deve essere trasmessa da tale servizio. In una simile evenienza Innosuisse esamina il reclamo e, in casi giustificati, adegua l'importo definitivo.

⁸ RS 420.231

⁹ RS 420.231

¹⁰ RS 420.231

¹¹ RS 420.231

Capitolo 3: Sussidi per progetti d'innovazione di partner di ricerca con o senza partner attuatore

Art. 10 Centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo

In qualità di partner di ricerca, i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo di cui all'articolo 5 della LPRI¹² sono autorizzati a presentare domanda se:

- a. dal rispettivo statuto emerge che svolgono un'attività di ricerca;
- b. il rispettivo statuto esclude che i responsabili e i proprietari ottengono vantaggi pecuniari dall'attività di ricerca;
- c. sono in grado di dimostrare di avere già fornito servizi di ricerca che per livello e qualità sono comparabili a quelli dei centri di ricerca universitari;
- d. dispongono di programmi di ricerca che per livello e qualità sono comparabili a quelli dei centri di ricerca universitari e di cui assicurano il finanziamento;
- e. dispongono di personale di ricerca in possesso dei requisiti necessari per gestire e realizzare progetti d'innovazione fondati sulla scienza;
- f. dispongono delle infrastrutture di ricerca necessarie per eseguire progetti d'innovazione fondati sulla scienza.

Art. 11 Sede dei partner attuatori

¹ Le domande per progetti a cui partecipano in via eccezionale partner attuatori esteri ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹³ vengono accolte soltanto se almeno un partner attuatore ha la propria sede in Svizzera.

² Di norma, l'organizzazione, la società o l'ente privato o pubblico che funge da partner attuatore dimostra di avere sede in Svizzera se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 12 Indipendenza dei partner di ricerca e dei partner attuatori

¹ L'indipendenza personale dei partner di ricerca e dei partner attuatori è garantita ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁴ se le persone fisiche coinvolte nel progetto al fianco di un partner di ricerca non operano contemporaneamente per un partner attuatore. Fanno eccezione:

- a. una semplice attività di consulenza concordata per iscritto per un periodo di tempo definito;
- b. un'attività per il partner attuatore, a condizione che non venga percepita un'indennità finanziata da Innosuisse per l'attività per il partner di ricerca.

² L'indipendenza finanziaria e personale dei partner di ricerca e dei partner attuatori è garantita ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse se né le persone fisiche coinvolte nel progetto al fianco di un partner di ricerca, né il partner di ricerca stesso hanno interessi economici nell'attività di un partner attuatore e non sostengono finanziariamente un partner attuatore per altri motivi.

³ Per interessi e sostegni ai sensi del capoverso 2 si intendono tra le altre cose una partecipazione o un sostegno pari ad almeno il 20 per cento del capitale di un partner attuatore, ad esempio per mezzo di diritti di partecipazione, investimenti finanziari, concessione di prestiti o donazioni.

Art. 13 Compiti del servizio incaricato di gestire i sussidi

¹ Il servizio incaricato di gestire i sussidi ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁵ deve essere un partner di ricerca coinvolto nel progetto nominato da tutti i partner del progetto in loro rappresentanza.

² Il servizio incaricato di gestire i sussidi ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. rappresentanza dei partner del progetto nei confronti di Innosuisse nella presentazione delle domande e nell'intero corso del progetto d'innovazione;
- b. raccolta del consenso di tutti i partner del progetto ai suoi atti, in particolare agli atti con conseguenze giuridiche;
- c. amministrazione dei sussidi;
- d. presentazione di resoconti a Innosuisse e raccolta delle informazioni a tal fine necessarie dai partner del progetto;
- e. informazione immediata ai partner del progetto in merito alle comunicazioni di Innosuisse, in particolare in merito a decisioni e valutazioni;
- f. comunicazione di richieste a Innosuisse concernenti modifiche al progetto e costi supplementari;
- g. informazione immediata ai partner del progetto interessati qualora vengano rilevati conflitti, irregolarità o violazioni delle regole vigenti per il progetto e il rapporto di sovvenzione, nonché ottenimento delle relative correzioni.

¹² RS 420.1

¹³ RS 420.231

¹⁴ RS 420.231

¹⁵ RS 420.231

Art. 14 Precisazione delle condizioni di entrata nel merito e di valutazione per le domande nell'ambito dell'iniziativa Flagship

¹ Per le domande di sussidi a progetti nell'ambito dell'iniziativa Flagship, Innosuisse può specificare le condizioni di entrata nel merito nei documenti del bando di concorso, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a. composizione delle parti coinvolte nel progetto;
- b. ammontare del sostegno finanziario richiesto;
- c. durata minima del progetto richiesta.

² Inoltre, essa può precisare le condizioni di valutazione di cui all'articolo 19 LPRI¹⁶ e all'articolo 8 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁷ nei documenti del bando di concorso e prevederne una ponderazione specifica per il bando.

Art. 15 Importi massimi per i salari lordi computabili

¹ Per le funzioni del personale riportate sotto si applicano i seguenti importi massimi per i salari annui lordi computabili:

- | | |
|---|------------------|
| a. responsabile d'istituto, responsabile di dipartimento: | 220 500 franchi |
| b. scienziato esperto / scienziata esperta, responsabile di team: | 175 000 franchi; |
| c. collaboratore scientifico / collaboratrice scientifica: | 126 000 franchi; |
| d. collaboratore specializzato / collaboratrice specializzata: | 113 400 franchi; |
| e. dottorando / dottoranda e ausiliario / ausiliaria: | 85 100 franchi. |

² Il salario orario risultante dagli importi massimi ai sensi del capoverso 1 è pari a 1/2100 del salario annuo lordo con un supplemento del 13,5% a titolo di indennità per vacanze e giorni festivi e ammonta per le funzioni del personale seguenti a:

- | | |
|---|--------------|
| a. responsabile d'istituto, responsabile di dipartimento: | 119 franchi; |
| b. scienziato esperto / scienziata esperta, responsabile di team: | 95 franchi |
| c. collaboratore scientifico / collaboratrice scientifica: | 68 franchi; |
| d. collaboratore specializzato / collaboratrice specializzata: | 61 franchi; |
| e. dottorando / dottoranda e ausiliario / ausiliaria: | 46 franchi. |

Art. 16 Indicazione dei costi per il personale computabili

¹ Sono computabili solo i costi per il personale per lavori direttamente legati allo sviluppo del progetto d'innovazione e a tal fine necessari.

² I partner di ricerca che richiedono sussidi a Innosuisse nell'ambito di un progetto d'innovazione devono indicare a Innosuisse prima di presentare la prima domanda dal 1° gennaio 2023 le proprie tariffe orarie calcolatorie medie e i contributi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁸ per le funzioni del personale riportate nell'articolo 15. I dati indicati devono essere confermati dall'ufficio competente presso il centro di ricerca e la modalità di calcolo utilizzata deve risultare comprensibile per Innosuisse.

³ I partner di ricerca devono indicare a Innosuisse almeno ogni quattro anni le tariffe orarie calcolatorie aggiornate. Per i partner di ricerca che conteggiano con tariffe orarie calcolatorie, i dati indicati devono essere attestati da un ente esterno in possesso di un certificato valido o da un ufficio di revisione dell'istanza superiore del centro di ricerca, se nell'anno precedente il centro di ricerca ha ricevuto da Innosuisse sussidi per almeno due progetti d'innovazione. In caso contrario è sufficiente la presentazione di una conferma dell'ufficio competente in materia di costi per il personale presso il centro di ricerca.

⁴ Le tariffe orarie calcolatorie indicate secondo i capoversi 2 e 3 possono superare i salari orari calcolati secondo l'articolo 15 capoverso 2 se il salario lordo determinante per il calcolo delle tariffe orarie calcolatorie per ciascuna categoria di personale non eccede gli importi massimi ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1.

Art. 17 Conteggio dei costi per il personale computabili

¹ Se i costi per il personale vengono conteggiati per mezzo di giustificativi dei salari lordi pagati, l'indennità si orienta:

- a. ai salari lordi effettivamente pagati e ai contributi del datore di lavoro computabili ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁹;
- b. alle ore svolte nel progetto; e
- c. ai rispettivi gradi di occupazione nel progetto.

² Se i costi per il personale vengono conteggiati per mezzo delle tariffe orarie calcolatorie, l'indennità si orienta:

- a. alle tariffe orarie e ai contributi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse indicati a Innosuisse e validi al momento della presentazione della domanda; e
- b. alle ore svolte nel progetto.

¹⁶ RS 420.1

¹⁷ RS 420.231

¹⁸ RS 420.231

¹⁹ RS 420.231

Art. 18 Costi materiali computabili

¹ Sono computabili solo i costi materiali proporzionalmente ragionevoli rispetto a quelli sostenuti per il personale e al risultato del progetto d'innovazione.

² Sono computabili in particolare i costi materiali relativi:

- a. all'acquisto delle infrastrutture di ricerca, tranne le infrastrutture che compongono l'equipaggiamento standard di un centro di ricerca con finalità equiparabili (dotazione di base);
- b. all'utilizzo delle infrastrutture di ricerca non esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto d'innovazione in proporzione alla quota di utilizzo effettiva nel progetto, la quale deve essere indicata in maniera comprensibile;
- c. all'acquisto di materiali di consumo o licenze finalizzati esclusivamente ai lavori del progetto;
- d. all'acquisto di prestazioni di terzi necessarie per il progetto;
- e. ai viaggi transfrontalieri necessari per il lavoro al progetto, nell'ambito dei quali si applicano per analogia gli importi forfettari ai sensi dell'articolo 43 dell'Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale del 6 dicembre 2001²⁰ (O-OPers) al rimborso del vitto mentre per i viaggi e i pernottamenti vengono rimborsate le spese effettive, ragionevoli e abituali nella località di destinazione; ai pernottamenti si applica un importo massimo di 300 franchi.

³ Non sono computabili in particolare i costi relativi:

- a. alla valorizzazione dei risultati del progetto, segnatamente per pubblicazioni sui risultati della ricerca, per la commercializzazione dei risultati del progetto o per l'annuncio di diritti di protezione della proprietà intellettuale;
- b. alle spese sostenute all'interno della Svizzera.

Art. 19 Costi di coordinamento computabili

¹ I costi di coordinamento sono computabili soltanto per i progetti nell'ambito dell'iniziativa Flagship e per i progetti d'innovazione internazionali.

² Sono considerati costi di coordinamento i costi obbligatoriamente sostenuti in ragione di un onere di coordinamento tra i partner del progetto che risulta particolarmente elevato a confronto con gli abituali progetti d'innovazione nazionali e non coperti da costi materiali o per il personale.

Art. 20 Partecipazione dei partner attuatori ai costi del progetto

¹ Per il calcolo dei costi per il personale computabili come prestazione propria dei partner attuatori si applicano gli importi ai sensi dell'articolo 15, a cui va sommato un importo forfettario pari al 20 per cento per i contributi del datore di lavoro.

² La partecipazione dei partner attuatori ai costi del progetto viene calcolata in base al sussidio previsto di Innosuisse stabilito nel contratto di sovvenzione (articolo 4 capoverso 3 lettera b).

Art. 21 Durata massima dei progetti senza partner attuatore

I progetti senza partner attuatore non possono eccedere una durata massima di 18 mesi. In casi motivati, la durata può essere prolungata secondo quanto stabilito all'articolo 6 capoverso 2 lettera c.

Capitolo 4: Sussidi per progetti d'innovazione di giovani imprese**Art. 22** Condizioni per i richiedenti

¹ Sono considerate giovani imprese ai sensi dell'articolo 17 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse²¹ le imprese che soddisfano i requisiti ivi indicati e:

- a. il cui modello operativo si basa su un prodotto scalabile o un servizio scalabile e di conseguenza presenta il potenziale per una crescita più che lineare;
- b. non offrono ancora prodotti o servizi completamente sviluppati sul mercato, tranne qualora si tratti di servizi diversi da quelli su cui si basa il modello operativo ai sensi della lettera a, ad esempio nel campo della consulenza, della ricerca o dello sviluppo;
- c. che al momento della presentazione della domanda impiegano meno di 50 equivalenti a tempo pieno; per le imprese controllate da un'altra impresa, l'intero gruppo aziendale può impiegare al massimo 249 equivalenti a tempo pieno; e
- d. che non costituiscono enti dell'amministrazione pubblica né associazioni e fondazioni non commerciali.

² Di norma, la giovane impresa dimostra di avere sede in Svizzera ai sensi dell'articolo 17 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 23 Costi computabili

¹ Sono computabili i costi materiali e per il personale effettivamente sopportati e necessari per lo sviluppo del progetto d'innovazione fino all'ingresso sul mercato. Non sono computabili in particolare i costi finalizzati all'acquisizione di clienti.

²⁰ RS 172.220.111.31

²¹ RS 420.231

² I costi per il personale devono essere dimostrati per mezzo di giustificativi dei salari lordi pagati e l'indennità si orienta:

- a. ai salari lordi effettivamente pagati e ai contributi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse²²;
- b. alle ore svolte nel progetto; e
- c. ai rispettivi gradi di occupazione nel progetto.

³ I salari lordi sono computabili al massimo nella misura di 220 500 franchi.

⁴ Sono computabili solo i costi materiali proporzionalmente ragionevoli rispetto a quelli sostenuti per il personale e al risultato del progetto d'innovazione.

⁵ Sono computabili in particolare i costi materiali relativi:

- a. all'acquisto delle infrastrutture necessarie al progetto, tranne nel caso in cui compongano l'equipaggiamento standard di un'impresa con settore di attività equiparabile (dotazione di base);
- b. all'utilizzo delle infrastrutture non esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto d'innovazione in proporzione alla quota di utilizzo nel progetto, la quale deve essere indicata in maniera comprensibile;
- c. all'acquisto di materiali di consumo o licenze finalizzati esclusivamente ai lavori del progetto;
- d. alla ricerca di mercato e alle attività da essa risultanti come sviluppi di modelli di prezzo o regolamentazione della proprietà intellettuale;
- e. all'acquisto di prestazioni di terzi necessarie per il progetto;
- f. ai viaggi transfrontalieri necessari per il lavoro al progetto, nell'ambito dei quali si applicano per analogia gli importi forfettari ai sensi dell'articolo 43 O-OPers²³ al rimborso del vitto mentre per i viaggi e i pernottamenti vengono rimborsate le spese effettive, ragionevoli e abituali nella località di destinazione; ai pernottamenti si applica un importo massimo di 300 franchi.

Art. 24 Aliquota massima e durata massima

¹ Il sussidio di Innosuisse copre al massimo il 70 per cento dei costi computabili.

² I progetti di giovani imprese non possono eccedere una durata massima di 36 mesi. In casi motivati, la durata può essere prolungata secondo quanto stabilito all'articolo 6 capoverso 2 lettera c.

Capitolo 5: Sussidi per progetti d'innovazione di piccole e medie imprese

Art. 25 Condizioni per i richiedenti

¹ Non sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 20 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁴:

- a. associazioni e fondazioni a scopo non lucrativo nonché enti dell'amministrazione pubblica;
- b. imprese che impiegano almeno 250 equivalenti a tempo pieno al momento della presentazione della domanda; per le imprese controllate da un'altra impresa è determinante il numero di equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo aziendale.

² Di norma, l'impresa dimostra di avere sede in Svizzera ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 26 Domanda sintetica e completa

Le indicazioni richieste all'articolo 2 capoverso 2 devono essere trasmesse in forma sintetica nella prima fase della procedura di domanda (domanda sintetica). Qualora Innosuisse non respinga la domanda sintetica, le indicazioni devono essere concretizzate per la seconda fase della procedura di domanda (domanda completa).

Art. 27 Costi computabili

I costi computabili si orientano all'articolo 23.

Art. 28 Aliquota massima e importo massimo

Il sussidio di Innosuisse copre al massimo il 70 per cento dei costi computabili e ammonta al massimo a 2,5 milioni di franchi.

Capitolo 6: Sussidi per progetti d'innovazione internazionali nell'ambito di cooperazioni con organizzazioni e organismi di promozione esteri

Art. 29 Indipendenza dei partner di ricerca e dei partner attuatori

Per quanto concerne l'indipendenza personale e finanziaria dei partner attuatori e di ricerca svizzeri si applica l'articolo 12.

²² RS 420.231

²³ RS 172.220.111.31

²⁴ RS 420.231

Art. 30 Sede in Svizzera

Di norma, l'organizzazione, la società o l'ente privato o pubblico che funge da partner attuatore dimostra di avere sede in Svizzera ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁵ se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 31 Piccole e medie imprese

Sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 lettera b dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁶ le organizzazioni, le società o gli enti privati o pubblici che impiegano meno di 250 equivalenti a tempo pieno al momento della presentazione della domanda; per le imprese controllate da un'altra impresa è determinante il numero di equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo aziendale.

Art. 32 Costi computabili

¹ I costi computabili dei partner di ricerca svizzeri si orientano all'articolo 54 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁷ e agli articoli 15 – 19.

² I costi computabili dei partner attuatori svizzeri si orientano all'articolo 55 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse e agli articoli 19 e 23.

Capitolo 7: Accrediti per studi preliminari (assegni per l'innovazione)**Art. 33** Piccole e medie imprese

¹ Sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 23 lettera b dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁸ le organizzazioni, le società o gli enti privati o pubblici che vogliono valorizzare un progetto d'innovazione e impiegano meno di 250 equivalenti a tempo pieno al momento della presentazione della domanda; per le imprese controllate da un'altra impresa è determinante il numero di equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo aziendale.

² Di norma, l'organizzazione, la società o l'ente privato o pubblico dimostra di avere sede in Svizzera ai sensi dell'articolo 23 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 34 Limitazione temporale alla presentazione di domande

Innosuisse non entra nel merito delle domande di accrediti presentate da imprese che hanno già ricevuto da Innosuisse un accredito per uno studio preliminare nei due anni precedenti.

Art. 35 Forma e contenuto della domanda

¹ La domanda deve essere presentata a Innosuisse per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione dalla stessa Agenzia. Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto ai sussidi e del loro importo.

² La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese. La lingua in cui è presentata la domanda è considerata la lingua del procedimento. In casi motivati, Innosuisse può prevedere una modifica della lingua del procedimento, di propria iniziativa o dietro richiesta.

³ Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.

Art. 36 Costi computabili

I costi computabili del partner di ricerca presso cui l'impresa riscuote l'accredito si orientano all'articolo 10 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁹ e agli articoli 15 – 18, tuttavia ammontano al massimo a 15 000 franchi.

Art. 37 Procedura

¹ Innosuisse decide in merito alla domanda emanando una decisione impugnabile.

² Se accoglie una domanda, Innosuisse stabilisce nella decisione in particolare:

- a. l'oggetto e l'importo massimo dell'accredito;
- b. i diritti e gli obblighi dell'impresa;
- c. il periodo entro il quale riscuotere l'accredito.

³ L'impresa regola il rapporto giuridico con il partner di ricerca.

⁴ Una volta effettuata la prestazione stabilita, il partner di ricerca redige un rapporto finanziario riguardante la sua prestazione. L'impresa prende posizione in merito ad esso. Successivamente il rapporto viene presentato a Innosuisse. Innosuisse verifica le voci e in base a ciò versa al partner di ricerca l'ammontare corrispondente ai costi computabili.

²⁵ RS 420.231

²⁶ RS 420.231

²⁷ RS 420.231

²⁸ RS 420.231

²⁹ RS 420.231

⁵ Una volta effettuata la prestazione stabilita, l'impresa e il partner di ricerca presentano un rapporto finale comune sullo studio preliminare.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione di un altro atto normativo

Le disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione del 16 novembre 2017 sono abrogate.

Art. 39 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.